

UNIVERSITÀ CATTOLICA PÉTER PÁZMÁNY
ISTITUTO POSTGRADUALE DI DIRITTO CANONICO

LA SIMULAZIONE DEL CONSENSO MATRIMONIALE

TESI DI DOTTORATO

Dottorando: Elemér Gábor

Coordinatore del dottorato: Prof.ssa Katalin Hársfai

Budapest
2011

A proposito del concetto della simulazione è stato chiaro che sia nel linguaggio quotidiano che in quello del diritto canonico, sia nella lingua ungherese che in altre lingue, chi simula, non rivela al mondo esterno ciò che è il suo vero pensiero o sentimento. Cercando le radici della simulazione come capo di nullità, siamo riusciti a scoprire che la Chiesa sin dagli inizi del cristianesimo ha rifiutato la simulazione. Nel diritto romano il matrimonio simulato era considerato invalido. Non è dimostrato ma è supponibile che anche il cristianesimo aveva adottato il principio „*Simulatae nuptiae nullius momenti sunt*”. Sant’Agostino ha espressamente condannato il comportamento della persona, che sotto il manto dell’alleanza matrimoniale desidera raggiungere o realizzare un altro obiettivo. Anche se l’espressione „simulazione” non era in uso fino al XIII. secolo, il concetto di Sant’Agostino ha determinato per più di sette secoli la visione del matrimonio cristiano.

Anche se non erano chiamati „simulazione” o „esclusione” le fattispecie nelle quali un persona rifiutava la fedeltà, i figli o l’indissolubilità, tali convivenze non venivano considerate come matrimonio. Nel 1212. Papa Innocenzo III. nel suo decreto *Tua nos* ha espresso la prima volta l’opinione che il matrimonio simulato è nullo. Comunque il concetto della simulazione non divenne subito noto. Forse è stato per questo che il *Liber Extra* del Papa Gregorio IX. pubblicato nel 1234., elencava le fattispecie conformi alla simulazione o alla esclusione tra *le condizioni contrarie all’essenza del matrimonio*. Per circa 700 anni i casi di simulazione venivano annoverati in questa categoria.

Nel par. 2. del canone 1086. del CIC del 1917 appare la prima volta il concetto dell’esclusione. Il canone non ha usato il termine simulazione, che però nella dottrina di diritto matrimoniale divenne largamente usato come il sinonimo dell’esclusione ed è rimasto in uso anche dopo l’entrata in vigore dei due nuovi Codici.

II.

Nel presente lavoro ho voluto porre *l’accento sulla presentazione dei fenomeni della simulazione*. Il canone 1101. del Codice dichiara la nullità del matrimonio simulato. Sulla base del par. 2. del canone 1101. i canonisti fanno differenza tra *la simulazione totale e tra quella parziale*. Ciò significa il caso quando una persona non vuole per niente stipulare matrimonio e così simula oppure esclude il matrimonio stesso, e il caso quando la persona ha intenzione di stipulare matrimonio, ma esclude una delle proprietà essenziali o uno degli elementi essenziali del matrimonio.

1.

In caso di simulazione totale o una parte o ambedue le parti escludono „il matrimonio stesso”. In questi casi la parte che simula attraverso il matrimonio vuole raggiungere qualche obiettivo differente dal matrimonio (acquistare beni, rango sociale, ottenere esonero dal servizio militare, acquisizione di una cittadinanza, ecc.). Bisogna sapere che il puro fatto che una persona ottiene certi vantaggi via matrimonio non significa simulazione, solo se tale persona non vuole assolutamente il matrimonio. Il caso più tipico della simulazione è quello perciò, quando la persona assolutamente non vuole il matrimonio, ma usa la cerimonia matrimoniale come strumento per raggiungere altri obiettivi. Ci sono però anche altre situazioni quando possiamo parlare di simulazione totale. Ne è un esempio quando la persona si rende conto che il matrimonio è sollecitato (ma non sussiste il caso timore o violenza) e come reazione, al momento della stipulazione rifiuta il matrimonio. Può capitare anche che una persona abbia idee del tutto differenti da quelle della Chiesa in materia del matrimonio, rifiuta anche l'istituzione della Chiesa e fa solo un gesto accettando l'idea della cerimonia matrimoniale in una chiesa, ma ritiene di partecipare solo a una commedia, dato che la sua opinione soggettiva in materia del matrimonio è completamente diversa da quella della Chiesa. In questo modo quella persona non vuole nemmeno il matrimonio naturale. Simile a questo caso è il matrimonio stipulato „pro forma” che può essere considerato come simulazione totale, se una parte esclude la vita matrimoniale da realizzare con il partner. Il fatto che la cerimonia matrimoniale svolta in chiesa non significa niente a uno delle parti, non dimostra per niente che la persona nel suo intimo non abbia approvato il matrimonio, non abbia detto „sì” al suo partner. Il matrimonio può essere considerato nullo per simulazione totale quando una persona stipula matrimonio per scherzo, per gioco, per scommessa. Ma non appartiene a questa categoria il caso quando la cerimonia matrimoniale viene recitata per motivi didattici, nel quadro di uno spettacolo teatrale o durante le lavorazioni di un film.

Ci sono casi e fattispecie che secondo alcuni canonisti appartengono alla categoria della simulazione totale, ma noi vogliamo sottolineare che tali casi non appartengono alla categoria della simulazione completa. Secondo alcuni autori è simulazione totale quando una persona rifiuta anche gli elementi minimi dell'alleanza matrimoniale. In quel caso il matrimonio ovviamente non è valido, ma si tratta di simulazione parziale, e cioè dell'esclusione del *bonum coniugum*. Altri autori considerano simulazione totale il caso quando una delle parti esclude il „*triplex bonum matrimonii*”. In queste occasioni in realtà si tratta solo di simulazione parziale, e per due motivi: 1) se uno rifiuta „i beni agostiniani”, non è sicuro che abbia escluso anche il bene dei coniugi; 2) possiamo parlare di simulazione totale, se la persona non ha assolutamente intenzione di stipulare matrimonio. Anche se una

persona ha escluso i tre „bonum” del matrimonio, non è sicuro che non abbia voluto per niente stipulare matrimonio. Noi riteniamo simulazione parziale anche l’esclusione della dignità sacramentale. Questa non è l’opinione solo dei canonisti, ma è appoggiata anche dalla prassi della Rota Romana, anche se alcuni autori lo considerano simulazione totale. Infine dobbiamo menzionare il caso che alcuni autori hanno cercato di far entrare nella categoria della simulazione totale: l’esclusione dell’amore coniugale. I rappresentanti di questa posizione sono partiti dall’idea che il punto 48. della Costituzione del *Gaudium et Spes* del II. Concilio Vaticano descrive il matrimonio, come una alleanza d’amore. Questi autori hanno identificato il matrimonio con l’amore. Si tratta però di una interpretazione erronea. Non si può considerare uguali il matrimonio e l’amore. Inoltre: l’amore coniugale non significa l’amore sentimentale-sensuale. Perciò se la persona al momento del matrimonio nega assolutamente l’amore coniugale, possiamo parlare solo di simulazione parziale, più precisamente dell’esclusione del *bonum coniugum*.

2.

Possiamo parlare di simulazione parziale nel caso di quei matrimoni, quando uno delle parti – benchè abbia intenzione di stipulare matrimonio – dia un consenso invalido perchè esclude uno degli elementi essenziali o una delle proprietà essenziali del matrimonio. Possiamo anche dire che simula parzialmente la persona che, al momento della celebrazione del matrimonio, esclude uno dei *bonum* del matrimonio: il *bonum coniugum*, il *bonum prolis*, il *bonum fidei* o il *bonum sacramenti*. Nella mia tesi ho trattato dettagliatamente questi tipi di esclusione, alla luce della dottrina di diritto canonico e della prassi giuridica. Qui abbozzo brevemente le singole esclusioni:

a) Il *bonum coniugum* è un nuovo concetto del diritto canonico. È apparso la prima volta nel canone 1055 del Codice 1983, come uno dei principali fini del matrimonio. I canonisti aggiungono che esso sia non solo l’obiettivo, ma anche un elemento essenziale del matrimonio. Alcuni autori hanno commesso l’errore di annoverare esso, come un quarto bonum, tra i beni agostiniani. Ciò non è giusto perchè Sant’Agostino ha voluto sottolineare le caratteristiche positive del matrimonio con le espressioni della fedeltà, del prole e del sacramento. Il bene dei coniugi però non è una caratteristica del matrimonio bensì il fine di esso. Dato che il volere dell’obiettivo comprende in sè stesso il volere dell’essenza, il *bonum coniugum* è anche un essenziale elemento del matrimonio ma non è una caratteristica essenziale di esso. A proposito dell’espressione *bonum coniugum* si è presentata una nuova sfida per i canonisti: la determinazione del contenuto del „nuovo bonum”. Le prime determinazioni si trovavano nelle sentenze delle tribunali diocesi o regionali italiani. In queste

sentenze il bene dei coniugi veniva interpretato in generale molto ampiamente e il *bonum coniugum* veniva annoverato tra gli altri beni. In questo modo non era molto chiaro il contenuto speciale del *bonum coniugum*. Da allora è stata determinata la sua essenza, perciò bisogna separare il *bonum coniugum* interpretato in senso stretto da quello in senso largo. In senso largo tale *bonum* comprende in sè stesso tutto che rende buono un matrimonio e così appartengono qui anche i beni agostiniani. In senso ristretto significa la reciproca perfezione psico-sessuale, necessaria per la realizzazione della comunità di vita e di amore, significa il bene interpersonale e personale delle parti, i diritti e i doveri essenziali. In questo ha un'importanza particolare il diritto al corpo e alla comunità di vita. Negli ambienti dei canonisti veniva spesso discusso se era possibile identificare il *bonum coniugum* con l'amore. Come abbiamo già sopra menzionato – parlando della simulazione totale – l'amore è un fattore non di volontà ma di sentimento. Perciò al momento della stipulazione nessuno può garantire di essere in grado di offrire al partner un amore della stessa intensità. Allo stesso tempo però, se qualcuno stipula matrimonio respingendo completamente *l'elementum amoris*, allora esclude un essenziale componente del *bonum coniugum* e ciò porterebbe alla nullità. La questione si pone in modo diverso per quanto riguarda il dovere dell'amore, dato che esso è un componente di volontà. Ciò significa: se una persona stipula matrimonio senza accettare di servire il bene dell'altra parte (il suo benessere terrestre e la sua salvezza), allora ciò escluderebbe il *bonum coniugum*.

L'espressione *bonum prolis* è nota sin dai tempi di Sant'Agostino. Lui lo riteneva una delle proprietà essenziali, perchè ha scritto così: „*Le cose che rendono buono il matrimonio ... sono la fedeltà, il prole, il sacramento.*” Oggi esso viene elencato tra gli elementi essenziali del matrimonio, sulla base del par. 1. del canone 1055. e del par. 2. del canone 1101. Gli autori si differenziano nel decidere se questo *bonum* sia un elemento essenziale o una caratteristica essenziale del matrimonio. Secondo la mia opinione la risposta è molto semplice: questo è il *bonum* che allo stesso tempo è elemento essenziale del matrimonio (dato che è il fine del matrimonio come il *bonum coniugum*) ma è anche caratteristica essenziale del matrimonio, perchè il matrimonio cristiano è di questo carattere, e cioè oltre alle caratteristiche della fedeltà e del sacramento, comporta anche il carattere di generare figli e solo grazie a queste caratteristiche un matrimonio può essere considerato buono. Naturalmente sulla base dei canoni del Codice vigente il *bonum prolis* rimane tra gli elementi essenziali del matrimonio, ma è bene ricordare anche l'originale senso agostiniano dell'espressione.

b) A proposito del *bonum prolis* dobbiamo prendere in considerazione il fatto che il diritto alla prole significa una cosa secondo le leggi civili e un'altra cosa secondo il diritto canonico. Il diritto civile considera valido un matrimonio anche se le parti non desiderano avere figli. Nel diritto canonico il matrimonio stipulato con una tale intenzione è nullo. Oltre a questo, secondo il diritto civile, sulla base del diritto alla prole, si può applicare qualsiasi metodo di fecondazione artificiale perchè venga concepito e nasca un figlio, mentre secondo le regole cristiane si può stipulare matrimonio solo rispettando il morale cristiano e rispettando il carattere unitivo e procreativo del matrimonio. Infine il diritto al cosiddetto „pianificazione familiare” non significa che sia permesso regolare il numero dei figli, limitare il loro numero con qualsiasi mezzo. Di conseguenza se qualcuno vuole stipulare matrimonio senza rispettare le regole morali della Chiesa esistenti in materia, sta celebrando un matrimonio nullo. Tutti i canonisti insegnano le questioni sopra esposte e cioè l'importanza di tenere in considerazione la differenza tra le regole civili e quelle del diritto canonico e sottolineando l'importanza dell'insegnamento cattolico. Noi tutti dobbiamo condividere questa posizione, dato che il diritto canonico non può essere in contrasto con la legge morale cattolica. È uniforme l'opinione anche nel tema che se una persona esclude per sempre il *bonum prolis*, sta stipulando un matrimonio invalido, ma vi è sempre potenzialmente presente l'esclusione „condizionata” pure, perchè se la persona vuole accettare il prole dipendentemente da una incerta condizione futura, quella persona rinuncerà per sempre ai figli se la condizione prestabilita poi non si realizza. L'esclusione provvisoria (*ad tempus*) però non rende nullo il matrimonio, se la proroga dell'accettazione della prole si verifica con il rispetto delle regole morali. Tra i canonisti ci sono discussioni se si può applicare o meno il principio *ius et usus iuris* alla generazione dei figli. Bisogna sapere che anche dopo la pubblicazione del Codice vigente si poteva sentire opinioni secondo le quali chi al momento della celebrazione del matrimonio non ha escluso il diritto di generare figli, solo la pratica del diritto, ha dato un valido consenso matrimoniale. Secondo però l'opinione della maggioranza – e credo che dobbiamo condividere tale opinione – se la persona ha escluso – al momento della stipulazione del matrimonio – o il diritto o l'applicazione del diritto, ha escluso il *bonum prolis*.

È una questione molto interessante il modo di giudicare il cosiddetto *matrimonium virgineum*. Nella dottrina o non viene menzionato oppure alcuni autori non fanno altro che ripetere vecchie opinioni. La vecchia opinione riteneva che il matrimonio vergine era un matrimonio valido. Alcuni lo spiegavano con il fatto che il matrimonio viene creato dal consenso e non dalla consumazione di esso, altri invece hanno fatto riferimento al principio della distinzione del „*ius et usus iuris*”. Secondo la mia opinione dobbiamo prendere una

chiara posizione e dobbiamo dichiarare che il *matrimonium virgineum*, sulla base delle leggi vigenti, non è un matrimonio nel senso giuridico, l'espressione matrimonio figura solo nella denominazione, perchè in questo caso in realtà, secondo il par. 2. del canone 207., possiamo parlare di una condizione di vita dedicata a Dio. Due persone, con un voto pronunciato davanti a un vescovo s'impegnano a Dio (e non uno all'altro come si usa nel matrimonio). Dobbiamo giudicare diversamente il caso quando un uomo e una donna sanno in anticipo che probabilmente non avranno figli, o per l'età avanzata o per sterilità. Se essi non rifiutano il carattere unitivo e procreativo del matrimonio (e cioè non è la loro volontà che impedisce la generazione dei figli), allora il loro matrimonio è valido.

Secondo il canone 1136. è il diritto e dovere dei genitori l'educazione fisica, sociale, culturale e religiosa dei figli. Malgrado ciò ci sono opinioni di canonisti che mettono in dubbio alcuni di questi diritti e doveri. Contrariamente a queste opinioni noi sottolineiamo che il canone 1136. parla sí del diritto e del dovere dell'educazione, ma nel Codice ci sono almeno sette altri canoni che confermano la prescrizione del canone 1136. riguardante l'educazione. È veramente sorprendente che esista autore che ritenga che l'esclusione della educazione religiosa non sia di effetto nullificante. In realtà alla cerimonia matrimoniale ambedue le parti promettono di educare i figli nascenti secondo le leggi di Cristo e della Sua Chiesa. Se poi una persona non pensa ciò che da essa viene dichiarata al momento del matrimonio, allora parliamo di simulazione.

c) Sotto l'esclusione del *bonum fidei* fino alla metà del secolo scorso il diritto canonico intendeva solo la mancata dichiarazione del consenso, quando uno dei partners, al momento della stipulazione del matrimonio ha fatto riserva alla poligamia, alla poligynia, al concubinato e cioè intendeva cedere diritti e doveri che spettano al coniuge, ad altre persone all'infuori del coniuge stesso. Oggi sulla base dell'opinione della maggioranza dei canonisti e della prassi della Rota Romana è chiaro che il *bonum fidei* viene escluso anche da quella parte nella quale al momento della stipulazione del matrimonio esiste l'intenzione dell'adulterio. Alcuni canonisti rispettano la vecchia opinione, ma noi non possiamo dividerla, perchè il cosiddetto *propositum adulterandi* non può essere in armonia nè con la visione cattolica del morale e del matrimonio, nè con lo spirito dei canoni del Codice, nè con la promessa di fedeltà di cui alla cerimonia matrimoniale.

La distinzione del *ius et usus iuris* può essere applicata anche al *bonum fidei* se, esaminando la storia di un matrimonio, vediamo che le parti hanno scambiato il diritto e il dovere della fedeltà, ma più tardi – per debolezza umana – o una delle parti o ambedue hanno commesso adulterio. In quel caso il matrimonio è valido. Non si può però applicare la

distinzione di cui sopra al momento della stipulazione del matrimonio e cioè non possiamo dire che una persona abbia ceduto il diritto alla fedeltà e allo stesso tempo abbia respinto il rispetto della fedeltà. Secondo alcuni canonisti si può applicare la distinzione anche in questo senso, ma noi non possiamo condividere tale opinione, dato che è del tutto illogico cedere un diritto-dovere e negare la sua applicazione allo stesso momento.

A proposito del *bonum fidei* esiste una proposta secondo la quale bisognerebbe spostarlo in una altra struttura in senso al par. 2. del canone 1101. e cioè bisognerebbe considerare la monogamia come preconditione del *bonum fidei* e il dovere della fedeltà corporea farebbe parte del *bonum coniugum*. Questa proposta però è solo una presupposizione teorica, e non sembra che la sua applicazione renda più chiara, più logica, più comprensibile lo schema della simulazione.

d) L'esclusione del *bonum sacramenti* viene considerata da alcuni canonisti come l'esclusione dell'intero matrimonio e cioè come una simulazione totale. A partire dal II. Concilio Vaticano emerge però sempre di più un nuovo punto di vista: l'esclusione della dignità sacramentale. Sant'Agostino invece ha indicato il bene dell'indissolubilità con l'espressione del *bonum sacramenti*.

A proposito della prima versione – secondo la quale l'esclusione del sacramento è identica alla simulazione totale – noi abbiamo già espresso la nostra posizione. Tale opinione non regge perchè sia la dottrina che la prassi giuridica trattano le due cose come questioni ed esclusioni separate. Benchè tra battezzati il matrimonio sia un sacramento ciò non significa che analizzando la dichiarazione di un consenso non dobbiamo tener presente l'ordine ontologico. Noi consideriamo l'ordine psicologico e cioè analizziamo che la persona che ha dato il consenso che intenzione aveva: ha voluto escludere l'intero matrimonio o il sacramento? In realtà perciò il *bonum sacramenti* non ha tre, ma solo due aspetti: la dignità sacramentale e l'indissolubilità.

Il canone 1055. sottolinea che il matrimonio tra cristiani è un sacramento, perchè Cristo ha elevato il matrimonio tra battezzati al rango del sacramento. Perciò chi esclude la dignità sacramentale del matrimonio, concede un consenso non valido. Si pone la domanda: di che cosa vi è bisogno da parte di cristiani non cattolici o da parte di cristiani cattolici che non praticano la loro religione, perchè il loro matrimonio sia valido? Nelle risposte offerte dai canonisti troviamo opinioni anche estreme: 1) ci vuole espressamente l'intenzione sacramentale; 2) assolutamente non serve nè la fede, nè l'intenzione sacramentale, perchè il sacramento s'istituisce da sé, a prescindere dalla volontà dell'uomo. Noi dobbiamo cercare la soluzione a metà strada tra queste opinioni. Dobbiamo condividere l'opinione di quelli che

parlano così: chi rifiuta i valori del sacramento non stipula sicuramente un matrimonio invalido, ad eccezione del caso se nella persona sia così forte l'antipatia verso il sacramento o verso la religione che dichiara in sé stesso: „Mi sposo a condizione che il mio matrimonio non sia sacramento; e se dovesse esserlo, allora non mi sposo.”. La mancanza della fede non rende nullo il matrimonio perchè la fede serve perchè il sacramento sia fruttuoso e non perchè sia valido.

L'indissolubilità è una speciale caratteristica del matrimonio cristiano. Sant'Agostino lo chiama *bonum sacramenti* perchè è il sacramento a dare al matrimonio quell'aspetto e quell'unità indissolubile che sussiste anche tra Cristo e la Chiesa. Il matrimonio *ratum et consummatum* è indissolubile, non solo internamente ma anche esternamente e perciò nessun potere umano lo può sciogliere. Alla domanda teologica se la potestà vicaria del Papa sia una potestà umana o più grande di essa, Giovanni Paolo II il 21 gennaio 2000, nel suo discorso pronunciato alla Rota Romana, ha sottolineato che anche il *potestas vicaria* è solo una potestà umana. Perciò nemmeno il Papa può sciogliere il matrimonio *ratum et consummatum*. Nella nostra società secolarizzata, dove le leggi civili rendono possibile il divorzio, la Chiesa ha un compito importante nel difendere l'indissolubilità del matrimonio. Allo stesso tempo anche i canonisti hanno la loro responsabilità. Nella prassi giuridica, quando qualcuno dichiara che al momento della stipulazione del matrimonio ha escluso l'indissolubilità, bisogna sempre esaminare se la persona l'ha fatto veramente, con un'azione positiva di volontà o meno. Bisogna sapere che molti argomentano che al momento della stipulazione del loro matrimonio il divorzio è stata una cosa naturale e quotidiana e anche loro stessi hanno approvato la legalizzazione del divorzio civile. Noi dobbiamo sempre partire dalla posizione che se una persona stipula matrimonio, allora vuole stipulare un contratto valido per tutta la vita. Il contrario di questo deve essere dimostrato con seri argomenti. Non è sicuro perciò che un simulatore presupposto abbia immaginato veramente il matrimonio cristiano all'analogia delle leggi civili. Anzi, è anche possibile che dopo il matrimonio civile abbia voluto stipulare anche matrimonio ecclesiastico, perchè ha voluto comunicare al suo partner, che voleva un matrimonio indissolubile e non solubile.

Negli ultimi decenni nel diritto canonico si è emersa una interessante questione: può essere capo di nullità indipendente l'esclusione ipotetica dell'indissolubilità? Varie domande sono arrivate alla Rota Romana, chiedendo di dichiarare la nullità del matrimonio sotto questo titolo. La Rota però non ritiene questo titolo sufficiente per la nullità e tratta questi casi come casi di esclusione assoluta. Che cosa è il motivo di questo? Il titolo menzionato è mal formulato, perchè deriva dalla confusione del par. 2. del canone 1101. e del canone 1102. Se

la persona al momento del matrimonio pensa: „Quando non ci amaremo più, potremo chiedere il divorzio”, quella persona vuole in realtà un matrimonio scioglibile. Presso questa persona non è l’esclusione che è ipotetica, ma lo scioglimento del matrimonio. Possiamo dire che la persona è a favore di un matrimonio dissolubile, ma fa dipendere lo scioglimento del matrimonio da una condizione. E questa è l’assoluta esclusione dell’indissolubilità.

III.

Quando un sacerdote o un canonista incontra un caso concreto nel quale uno dei partners o ambedue ritengono di aver simulato il matrimonio, è molto importante che il consulente veda chiaramente se la presupposta simulazione abbia veramente una reale base. Perciò ho ritenuto utile raccogliere i punti di vista sulla base dei quali nella prassi giuridica si può esaminare e valutare i casi concreti.

Il primo e più importante punto di vista è di tenere in considerazione la clausola del par. 2. del canone 1101. („*positivus voluntatis actus*”): se una persona non ha escluso il matrimonio o uno degli importanti elementi o una delle caratteristiche essenziali di esso con un atto positivo di volontà, allora non possiamo parlare di simulazione. L’espressione è stata molto criticata, ma nella prassi giuridica nella maggior parte dei casi con questa espressione è stato possibile illustrare se la simulazione è stata accertata, oppure, proprio per la mancanza di un atto positivo di volontà, non è stata accertata. Perciò questa clausola del canone – molto giustamente – rimane un decisivo e indispensabile criterio.

Nell’esaminare e dimostrare la simulazione totale o parziale, bisogna dedicare attenzione a tutti fatti e a tutte le condizioni. Però esistono punti di vista generali e speciali nel caso di ogni simulazione, che non devono essere trascurate. Sulla base delle esperienze dei canonisti praticanti ho trovato utili punti di vista e consigli per tutti i tipi dell’esclusione.

Teniamo in considerazione questi punti di vista e tutte le circostanze nell’esaminare un caso concreto e teniamo presente il principale obiettivo: la scoperta della verità che è il compito di ogni canonista.